

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3566

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2005, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati IANNUZZI, LADU, MOLINARI, ANNUNZIATA, BANTI, BIANCHI Giovanni, BIANCO Gerardo, BIMBI, BINDI, BOCCIA, BOTTINO, BRESSA, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CARDINALE, CARRA, CIANI, COLASIO, D'ANTONI, DE LUCA, DE MITA, DELBONO, DUILIO, FANFANI, FISTAROL, FRANCESCHINI, FRIGATO, GAMBALE, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GIACOMELLI, LETTIERI, LODDO Santino Adamo, LODDO Tonino, LOIERO, LUSETTI, MACCANICO, MANTINI, MARCORA, MARINO, MEDURI, MERLO, MILANA, MILANESE, MORGANDO, MOSELLA, PASETTO, PISCITELLO, POTENZA, REALACCI, REDUZZI, RIA, ROCCHI, ROSATO, RUGGERI, RUGGIERI, RUSCONI, RUTA, SANTAGATA, SINISI, SORO, SQUEGLIA, STRADIOTTO, TUCCILLO, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI, ZACCARIA, ZARA, ABBONDANZIERI, PIGLIONICA, VIANELLO, VIGNI E ZUNINO (5470); FOTI, DELL'ANNA e NAPOLI Osvaldo (5638); COLUCCINI, VIGNI, ABBONDANZIERI, MARIANI Raffaella, RUGGHIA, CRISCI e CIALENTE (5891)

(V. Stampati Camera nn. 5470, 5638 e 5891)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 luglio 2005

Disposizioni per il recupero
e la riqualificazione dei centri storici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riqualificazione urbana dei centri storici)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A tale fine, il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.

(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino ad un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,

comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.